



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI**  
**A VERNATE**  
(a partire dal 31.7.2024)

Il Municipio di Vernate richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- la RM 186 del 30 luglio 2024

decreta:

**Art 1. Scopo e definizioni**

1. L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale di Vernate è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi.
2. Vengono istituiti degli abbonamenti annuali forfettari a favore dei residenti e dei proprietari di residenze secondarie di Vernate
3. Il numero di parcheggi disponibili in abbonamento per ogni area di stazionamento viene deciso annualmente e preventivamente dal Municipio in base alla disponibilità ed alla richiesta dell'anno precedente.
4. E' facoltà del Municipio valutare, in base alla disponibilità ed alla necessità del richiedente, il parcheggio più appropriato.

**Art 2. Definizione aree di stazionamento**

Sono riconosciute le seguenti aree di stazionamento e meglio come riportate nell'allegato A:

- P1 Guasti di Vernate (asfalto)
- P2 Cimitero (asfalto)
- P3 Nucleo (asfalto)
- P4 Pree (asfalto)
- P5 Via Balà (asfalto)

**Art 3. Tipologia di abbonamenti**

1. L'abbonamento annuale è rilasciato:
  - ai residenti di cui all'art. 1 cpv 2. per un massimo di due abbonamenti a nucleo familiare, limitatamente alle aree di stazionamento P1, P2.

- ai proprietari di residenze secondarie di cui all'art. 1 cpv 2. per un massimo di un abbonamento ad unità abitativa, limitatamente alle aree di stazionamento P1, P2

2. L'abbonamento temporaneo è rilasciato:

- ai residenti e ai proprietari di residenze secondarie, come da art. 3 cpv 1;

- agli utilizzatori di residenze secondarie, come da art. 3 cpv 1;

#### **Art 4. Tariffe, tasse di abbonamento e sistemi di pagamento**

1. L'abbonamento annuale ha un costo di Fr. 100.-/anno.

2. L'abbonamento temporaneo ha un costo giornaliero di CHF 5.-, ritenuto un minimo di CHF 15.- pari al costo di 3 giorni.

3. Nel caso la richiesta di abbonamento annuale dei residenti giunga nel corso dell'anno, il costo dell'abbonamento sarà adeguato (pro-rata temporis) ritenuta una tassa minima di fr. 25.- pari al costo di 3 mensilità.

4. I residenti e i proprietari di immobili a Vernate sono esentati dal pagamento della tassa annua.

#### **Art 5. Validità, rinnovo e pagamento**

1. L'abbonamento annuale è valido, a partire dal 1° gennaio (o data della richiesta) sino al 31 dicembre dello stesso anno, per il parcheggio designato dal Municipio che è riportato sull'autorizzazione.

2. L'abbonamento temporaneo è valido se reca il periodo di stazionamento ed il parcheggio designato.

3. L'abbonamento in formato tessera è da esporre, in posizione ben visibile sul cruscotto dell'autovettura indipendentemente dal posteggio comunale assegnato. L'abbonamento non è trasferibile ed accompagna i veicoli le cui targhe sono menzionate sull'autorizzazione per un massimo di 3 autoveicoli. Qualsiasi cambiamento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Cancelleria comunale.

4. Il rinnovo delle tessere annuali va presentato annualmente, tramite formulario apposito, entro la metà di gennaio dell'anno per il quale si richiede l'autorizzazione. Il Municipio valuta annualmente la richiesta secondo la disponibilità e la data di entrata.

5. Il pagamento dell'abbonamento temporaneo è da effettuare al momento del ritiro della tessera di autorizzazione.

6. Il pagamento dell'abbonamento annuale è da effettuare con fattura a 30 giorni.

7. In caso di mancato pagamento il Municipio si riserva l'immediato annullamento dell'abbonamento.

8. Per l'eventuale inutilizzo non sono possibili rimborsi.

9. In caso di partenza dal comune o per le richieste di annullamento la tessera deve essere ritornata alla Cancelleria comunale. Non sono possibili rimborsi per il restante periodo di validità.

#### **Art 6. Modalità ed utilizzo posteggi**

1. L'abbonamento annuale, per i parcheggi scoperti, permette lo stazionamento massimo consecutivo di 24 ore.

2. I posteggi possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.

3. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli stargati, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.

4. In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, senza rimborso alcuno.
5. In caso di necessità particolari per opere pubbliche, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, anche con revoca dell'autorizzazione e relativo rimborso della tassa per la quota parte inutilizzata.
6. Non può essere garantita la riservazione del posto auto nel parcheggio prestabilito.
7. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è di principio inibita la permanenza di veicoli su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.

#### **Art 7. Veicoli elettrici**

1. Le stazioni di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici sono gestite dalla ditta Enertì SA (emoti) che incassa le relative tariffe di fornitura di corrente elettrica. Per usufruire del servizio emoti occorre registrarsi sul sito [www.emoti.swiss](http://www.emoti.swiss) oppure tramite l'App gratuita dedicata. L'identificazione presso la stazione di ricarica è possibile tramite la carta emoti, l'App oppure le carte di altri operatori (roaming).
2. La sosta di un veicolo elettrico (BEV, PHEV, HEV, E-REV), nel posteggio a loro designato durante la ricarica, è gratuito unicamente per il tempo strettamente necessario all'approvvigionamento elettrico del veicolo.

#### **Art 8. Abusi e contravvenzioni**

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può revocare l'abbonamento con un preavviso di 15 giorni.
2. Gli abusi sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.

#### **Art 9. Rimedi giuridici ed entrata in vigore**

1. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
2. La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.


PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 



A. Vegezzi M. Dotta

## Definizione aree di stationamento



P1 Guasti di Vernate (asfalto)

P2 Cimitero (asfalto)

P3 Nucleo (asfalto)

P4 Pree (asfalto)

P5 Via Balà (asfalto)